




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0002886 - 26/05/2014 - USCITA
Allegati : 1



FM/COO:af

Roma, 26 MAG. 2014

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Udine
Via Carducci, 44
33100 Udine**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 80/2014_Scadenario Ordine

In data 26 febbraio 2014 è pervenuta una comunicazione con la quale l'Ordine di Udine, su incarico della Commissione dei Segretari della Conferenza Permanente degli Ordini delle Tre Venezie, ha richiesto di aggiornare lo scadenziario degli adempimenti istituzionali degli ordini territoriali nei confronti del Consiglio Nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni, diffuso nell'anno 2008.

In relazione a quanto richiesto, si allega il prospetto aggiornato con l'indicazione dei principali adempimenti posti a carico degli Ordini territoriali dall'Ordinamento professionale e da altre norme vigenti.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2014

1. Comunicazioni elenchi iscritti, PEC e spese stampa

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
INI-PEC	<p>L'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) è un registro telematico istituito presso il MISE e gestito da Infocamere con la finalità di rendere disponibili alla collettività gli indirizzi PEC contenuti nelle due sezioni "Imprese" e "Professionisti". Gli Ordini professionali hanno l'obbligo di allmentare l'INI-PEC comunicando gli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti iscritti all'Albo e curando i successivi aggiornamenti dell'Indice. Dopo il primo invio massivo degli elenchi PEC detenuti in attuazione dell'art. 16, comma 7 del D.L. n. 185/2008, effettuato entro l'8 giugno del 2013, gli Ordini eseguono tempestivamente i successivi aggiornamenti relativi alle variazioni dei nominativi già presenti nell'Indice ed all'inserimento di quelli nuovi.</p> <p>Sito web: https://www.inippec.gov.it/ordini-e-collegi</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 marzo 2013 pubblicato su G.U. del 9 aprile 2013 • Art. 16 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 • Art. 6 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 • Nota Informativa CNDCEC n. 9 del 5 novembre 2013 • Nota Informativa CNDCEC n. 4 del 5 giugno 2013 	<p>Invio telematico previo accreditamento al portale INI-PEC</p>	<p>Ministero dello Sviluppo Economico</p>	<p>Contestuale alla variazione dei dati dell'albo</p>

CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2014

<p>PCT REGINDE</p>	<p>Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), costituito presso il Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi e gli indirizzi di PEC di alcune tipologie di soggetti che agiscono nell'ambito del Processo Civile Telematico (PCT). Tra questi i professionisti iscritti negli albi professionali che agiscono in qualità di ausiliari del giudice. La registrazione del professionista nel ReGIndE è necessaria per fruire dei servizi telematici disponibili in ambito di PCT. Il Registro è alimentato dagli Ordini che, previa effettuazione delle operazioni di censimento, inviano per PEC il file ComunicazioneSoggetti.xml, predisposto in conformità allo schema di cui all'allegato 2 del Provv. 18 luglio 2011 e firmato digitalmente dal soggetto delegato.</p> <p>Lo schema in questione è disponibile, insieme al Provvedimento e a tutti gli altri allegati, alla pagina: http://pst.giustizia.it/PST/en/pst_26_1.wp?previousPage=pst_1_0&contentId=DOC416</p> <p>Per ogni ulteriore informazione ed approfondimento si rinvia al portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia http://pst.giustizia.it/PST/. Si segnala, inoltre, la scheda pratica destinata agli Ordini professionali, consultabile all'indirizzo: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_1.wp</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto del Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 • Provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati 18 luglio 2011 • Nota Informativa CNDCEC n. 1 del 7 febbraio 2014 	<p>Invio tramite PEC del file "ComunicazioneSoggetti.xml"</p>	<p>Ministero della Giustizia</p>	<p>Contestuale alle variazioni dei dati dell'albo</p>
<p>Comunicazione aggiornamenti Albo</p>	<p>In esecuzione del protocollo operativo INPS-CNDCEC del 16/9/2010, gli Ordini devono fornire all'INPS il proprio Albo in formato elettronico. La comunicazione ha lo scopo di consentire all'INPS il controllo preventivo sul rilascio e la revoca delle credenziali di accesso ai servizi telematici INPS nei confronti degli iscritti all'Ordine. La comunicazione delle variazioni è effettuata tramite mail, inviando agli indirizzi gianpiero.frarri@inps.it e riccardo.mandara@inps.it il file conforme alle specifiche descritte nella Nota CNDCEC n. 66/2011.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocollo di collaborazione operativa INPS-CNDCEC sottoscritto in data 16/9/2010 • Nota Informativa CNDCEC n. 66/2011 • Nota Informativa CNDCEC n. 53 del 28 settembre 2010 	<p>Invio per posta elettronica del tracciato excel con gli aggiornamenti dell'Albo</p>	<p>INPS</p>	<p>Contestuale alle variazioni dell'Albo</p>

CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2014

<p>Iscrizioni, variazioni e cancellazioni degli albi professionali</p>	<p>Con cadenza annuale, entro il 30 aprile di ogni anno, gli Ordini devono comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria, gestita da SOGEL, i dati delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni degli Albi relativi all'anno solare precedente a quello della trasmissione. La comunicazione è effettuata tramite i servizi Entratel o Fisconline in conformità con le specifiche tecniche stabilite dalla legge.</p> <p>L'agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un apposito software di compilazione denominato "PacchettoORDINI20" scaricabile dal portale http://www.agenziaentrate.gov.it</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/10/ 2006, pubblicato su G.U. 24/10/2006, n. 248 • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10/03/ 2005, pubblicato su G.U. del 21/03/ 2005, n. 66; • Decreto 23/03/2000 – G.U. n. 79 del 04/04/2000 – rettifica specifiche tecniche • Decreto 17/09/1999 - G.U. n. 235 del 6/10/1999 	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe Tributaria</p>	<p>Agenzia delle Entrate</p>	<p>30 aprile di ogni anno</p>
<p>Spese di Pubblicità</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario. La comunicazione, anche negativa, dell'importo iscritto a bilancio relativo alle spese pubblicitarie dell'ultimo esercizio finanziario concluso, deve essere eseguita via PEC all'indirizzo entipubblici@cert.agcom.it entro il 31 marzo di ogni anno.</p> <p>Il modello di trasmissione e le istruzioni sono disponibili all'indirizzo: http://www.agcom.it/default.aspx?message=contenuto&dcid=385</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 41, D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 "Testo Unico della Radiotelevisione" • Delibera n. 116/10 CONS del Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni • Delibera n. 30/10/CONS • Delibera n. 129/02/CONS • Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2009 • Circolare MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato 6 aprile 2009, n. 16 	<p>Invio del Modello di trasmissione tramite PEC</p>	<p>Autorità Garante per le comunicazioni</p>	<p>31 marzo di ogni anno</p>

CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2014

2. Adempimenti PERLA PA, comunicazione di dati statistici e di monitoraggio (PERLA PA è un sistema integrato che unifica la gestione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche previsti dalle normative vigenti: GEDAP, GEPAS, CONSOC, ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI, ASSENZE PA, ecc.)

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
<p>Deleghe, permessi e distacchi sindacali</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno precedente hanno fruito di distacchi, permessi, aspettative sindacali. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione dei propri dipendenti. Per l'adempimento si deve utilizzare l'applicativo GEDAP, gestito dalla Funzione Pubblica nell'ambito del sistema PERLA PA, disponibile all'indirizzo: http://www.perlapa.gov.it/web/guest/home-gedap. Le amministrazioni con dipendenti che non abbiano fruito di ore di permesso, distacco e aspettativa sindacale, né di aspettative o permessi per funzioni pubbliche elettive, devono inviare la dichiarazione negativa.</p> <p>Inoltre, le amministrazioni devono trasmettere annualmente alle Associazioni sindacali i dati riepilogativi relativi a permessi sindacali usufruiti, in tempo per consentire ai sindacati e alla funzione pubblica di ultimare le dovute verifiche entro il 31 marzo di ogni anno (invio consigliato entro gennaio).</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 50, commi 3 e 4, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 • Art. 4, comma 4 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009 (pubblicato su G.U. 2 maggio 2009, n. 100) • Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5/07 del 27 marzo 2007 • Art. 7 Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 17 ottobre 2013 per il triennio 2013-2015 	<p>Comunicazione telematica tramite l'applicativo GEDAP (PERLA PA)</p>	<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica</p>	<p>Entro 2 giorni dall'autorizzazione al dipendente.</p>

CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2014

<p>Permessi ex legge 104/92</p>	<p>Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi; • la tipologia di permesso fruita (permessi fruiti dal lavoratore per se stesso o per assistenza a terzi); • per i permessi fruiti per assistenza a terzi, il nominativo dell'assistito, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito nonché il rapporto di parentela o affinità che intercorre tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; • per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio; • il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o frazioni di ore fruiti per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento. <p>La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo di ogni anno per i permessi conferiti nell'anno precedente anche nel caso in cui non siano stati accordati permessi (dichiarazione negativa).</p> <p>Sito web:http://www.perlapa.gov.it/web/guest/home-permessi-104</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 24 L. 4 novembre 2010, n. 183 • Circolare n. 02/2011, 10 marzo 2011 	<p>Comunicazione telematica tramite il sistema PERLA PA</p>	<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica</p>	<p>31 marzo di ogni anno</p>
<p>Incarichi e compensi a dipendenti e collaboratori esterni</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dalla L. 190/2012, le amministrazioni devono comunicare periodicamente in via telematica alla Funzione pubblica una serie di dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente comprensivi dei compensi corrisposti. In particolare le amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano darne comunicazione all'anagrafe delle prestazioni entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, unitamente ad una relazione di accompagnamento. Le amministrazioni che non hanno</p>	<p>Comunicazione telematica all'Anagrafe delle Prestazioni (PERLA PA)</p>	<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica</p>	<p>entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti; entro il 30 giugno di ogni anno i compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai</p>

CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2014

	<p>incarichi da comunicare sono comunque tenute ad inviare la dichiarazione negativa entro il 30 giugno di ogni anno.</p> <p>Le amministrazioni sono altresì tenute ad effettuare una comunicazione semestrale in relazione agli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni.</p> <p>Tutte le comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica, tramite l'applicativo Anagrafe delle Prestazioni all'interno del portale www.perlapa.gov.it</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato dalla legge 190/2012 • Art. 1, commi 123-131, L. 23/12/1996, n. 662 • Circ. Funzione Pubblica n. 5 del 25 marzo 2011 • Circ. Funzione Pubblica n. 2 del 11 marzo 2008 			<p>propri dipendenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente; • entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di affidamento.
<p>Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società e consorzi</p>	<p>Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.</p> <p>Tutte le comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica alla banca dati CONSOC del portale PERLA PA, all'indirizzo: http://www.perlapa.gov.it/web/guest/home-consoc</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, commi 587, 591, L. 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) • Circolare Funzione Pubblica 14 gennaio 2010, n.1 	<p>Comunicazione telematica alla banca dati CONSOC (PERLA PA)</p>	<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica</p>	<p>Entro il 30 aprile di ogni anno</p>

CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2014

3. Adempimenti derivanti dal D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Ordinamento Professionale) e da altre normative di settore

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Albo Unico nazionale	<p>I Consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica al Consiglio nazionale tutte le informazioni rilevanti, anche di tipo disciplinare, ai fini dell'aggiornamento dell'Albo Unico nazionale.</p> <p>La comunicazione è effettuata telematicamente in tempo reale accedendo all'area riservata agli ordini territoriali all'interno del portale del consiglio nazionale.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 • Nota Informativa CNDCEC n. 8 del 21 ottobre 2013 	Comunicazione telematica tramite il Portale CNDCEC	Consiglio Nazionale	Contestuale alla variazione
Tenuta dell'Albo	<p>Ai sensi dell'art. 34, co. 3 O.P. il Consiglio dell'Ordine deve comunicare l'Albo al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente della Corte di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine, nonché agli altri Consigli dell'Ordine.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 34, co. 3 Ordinamento Professionale 	Comunicazione dell'Albo a terzi	<ul style="list-style-type: none"> • Ministero della Giustizia • Presidente della Corte di Appello • Presidenti dei Tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine • Altri Consigli dell'Ordine 	Annuale
Riunioni Consiliari	<p>Il presidente dell'Ordine deve convocare il Consiglio almeno una volta al mese.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13 Ordinamento Professionale 	Convocazione del Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	Ogni mese (minimo)
Tenuta dell'Albo e dell'Elenco	<p>Il Consiglio dell'Ordine cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni. In ogni caso, procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle occorrenti variazioni.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 12, co. 1, lett. e), Ordinamento Professionale. • Art. 34, co. 2, Ordinamento Professionale 	Verifica requisiti ex art. 43 DPR 445/2000	ODCEC	Annuale entro il primo trimestre di ogni anno

CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2014

Conto preventivo	Nel mese di novembre di ogni anno deve avere luogo l'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'Elenco per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori. • Art. 19, comma 1 Ordinamento Professionale	Convocazione dell'Assemblea degli iscritti	Tutti gli iscritti nell'Albo e nell'Elenco	Almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea
		Comunicazione al Consiglio Nazionale	CNDCEC	Successivamente all'approvazione
Conto consuntivo	Nel mese di aprile di ogni anno, ha luogo l'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'Elenco per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori. • Art. 19, comma 2 Ordinamento Professionale	Convocazione dell'Assemblea degli iscritti	Tutti gli iscritti nell'Albo e nell'Elenco	Almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
		Comunicazione al Consiglio Nazionale	CNDCEC	Successivamente all'approvazione
Contributo annuale CNDCEC	<p>Ai fini della determinazione del contributo annuale dovuto al Consiglio nazionale gli Ordini comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite l'apposito prospetto in formato excel, il numero degli iscritti negli albi e negli elenchi riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Devono altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inviare il prospetto del conguaglio con l'indicazione delle nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e radiazioni disposte nel corso dell'anno precedente; - Inviare in allegato al prospetto del conguaglio, l'elenco degli iscritti rimasti morosi (quote non versate al CN) al 31 dicembre dell'anno precedente con la specifica dei procedimenti disciplinari avviati; - Versare al CN le somme risultanti dal conguaglio. <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 29 lettera h) del D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 • Artt. 4 e 6 del Regolamento CNDCEC per la riscossione dei contributi 	<p>Invio via mail (del prospetto in pdf con i dati degli iscritti)</p> <p>Bonifico Bancario</p>	CNDCEC	<p>Entro il 31 gennaio di ogni anno</p>
Contributo annuale CNDCEC	<p>Gli Ordini provvedono a versare al CN i contributi riscossi per conto dello stesso in due rate entro il termine del 15 maggio e del 15 luglio dell'anno di competenza.</p> <p>Esclusivamente per l'anno in corso il versamento del 15 maggio è stato posticipato al 15 luglio e dunque l'importo dovrà essere versato in una unica soluzione.</p>	Bonifico bancario	CNDCEC	<p>I rata 15 maggio di ogni anno (solo per il 2014 è previsto un versamento unico con scadenza 15 luglio)</p>

CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2014

	<p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 del Regolamento CNDCEC per la riscossione dei contributi 			<p>II rata 15 luglio di ogni anno</p>
<p>Eventi Formativi Tipologia evento C7 bis</p>	<p>La legge prevede che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Gli Ordini territoriali appartenenti alle regioni a statuto ordinario, al massimo entro la data del 30 novembre, devono compilare gli elenchi dei partecipanti agli eventi formativi accreditati dal CNDCEC e condivisi dal Ministero dell'Interno (Tipologia evento C 7Bis) avendo cura di indicare, per ciascun partecipante, i crediti formativi utili per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Modalità di adempimento: compilazione del file disponibile all'interno della scheda evento nell'area della piattaforma CNDCEC dedicata alla FPC.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 16, comma 25, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 • Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67) • Circolare Ministero Interno n. 7/2012 • Nota Informativa CNDCEC n. 6 del 25 luglio 2013 	<p>Inserimento dati piattaforma informativa CNDCEC</p>	<p>Ministero dell'Interno</p>	<p>Entro il 30 novembre (termine massimo)</p>

CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2014

4. Comunicazioni varie relative alla dotazione organica e alla gestione del personale

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Dotazione organica	<p>Ai sensi dell'art. 1, co. 3, del DPR 25 luglio 1997, n. 404, gli Ordini e Collegi professionali procedono con cadenza triennale alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale. Le delibere dei Consigli degli Ordini sono trasmesse via PEC al Consiglio Nazionale per la definitiva approvazione. Il Consiglio Nazionale, approvata in via definitiva la nuova dotazione organica, provvede ad effettuare la trasmissione della documentazione al Ministero della Giustizia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. In questa materia vige la regola del silenzio assenso: le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6, D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 • Art. 1, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404 	Trasmisione della delibera di approvazione della dotazione organica al Consiglio Nazionale	Consiglio Nazionale	Triennale
Procedure di assunzione di personale	<p>Comunicazione alle strutture regionali/provinciali di cui all'art. 34, co. 3, D. Lgs. 165/2001 concernente l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. Decorso due mesi dalla ricezione, qualora non sia intervenuta assegnazione di personale da parte delle strutture medesime, sarà possibile procedere all'avvio della procedura di assunzione.</p> <p>Normativa di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 34 e 34 bis, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 • Art. 4 D. Lgs. 23/12/1997, n. 469 	Comunicazione cartacea	Centri Provinciali per l'Impiego territorialmente competenti	Almeno due mesi prima dell'avvio della procedura di assunzione del personale
Instaurazione, proroga, modificazione, cessazione del rapporto di lavoro	<p>Il Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie costituisce il punto di accesso unico per l'invio on-line delle comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro, secondo i modelli unificati definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da parte di tutti i soggetti obbligati e abilitati. L'obbligo di invio telematico riguarda tutti i datori di lavoro (comprese le pubbliche amministrazioni) per</p>	Comunicazione telematica tramite il Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie (SICO) del portale pubblico	Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	I termini di scadenza variano in corrispondenza del tipo di comunicazione

CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2014

<p>tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, per alcune categorie di lavoro autonomo, per il lavoro associato e per tutte le altre esperienze lavorative.</p> <p>Sito web: http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie.aspx</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanziaria 2007 (Art. 1, commi 1180-1185) • Decreto 30 ottobre 2007 - Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti - Pubblicato su G.U. 27/12/2007, n. 299. • Circolare del Ministero del Lavoro n. 8371 del 21 dicembre 2007- Disposizioni attuative del decreto 30 ottobre 2007 • Circolare INAIL 2/2008 - Cessazione dell'obbligo della DNA e comunicazioni obbligatori ai Servizi per l'impiego 	<p>per il lavoro "clic lavoro"</p>	<p>Comunicazione telematica tramite il portale INAIL</p>	<p>INAIL IPSEMA</p>	<p>Dopo l'elezione o la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</p>
<p>Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</p>	<p>Ai sensi dell'art. 18, comma 1. Lett. aa) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal dall'art. 13, comma 1, lett. f), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il datore di lavoro (anche P.A.) ha l'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di nuova elezione o designazione o in fase di prima applicazione i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. L'adempimento è effettuato attraverso i servizi online accessibili sul portale INAIL all'indirizzo: http://www.inail.it/internet/default/INAILper/Datoridilavoro/index.html</p> <p>Il sistema, una volta completata la procedura, rilascia la stampa della ricevuta della comunicazione.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. • Circ. INAIL Direzione centrale Prevenzione n. 11 del 12 marzo 2009 • Circ. INAIL Direzione centrale Prevenzione n. 43 del 25 agosto 2009 • Circ. INAIL Direzione centrale Prevenzione n. 69 del 21 dicembre 2012 	<p>Comunicazione telematica tramite il portale INAIL</p>	<p>INAIL IPSEMA</p>	<p>Dopo l'elezione o la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</p>

CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2014

<p>Rilevazione deleghe sindacali</p>	<p>In base all'art. 43 del D. Lgs. 165/2001, i dati relativi alle deleghe sindacali rilasciate dai dipendenti a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo e sono controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscono la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati e sono tenute alla comunicazione anche in caso di assenza di dipendenti o nel caso in cui nessuno dei dipendenti sia soggetto a trattenuta sindacale. A partire dal 2012, la comunicazione è effettuata attraverso il sistema NoIPa accessibile dall'indirizzo: https://noipa.mef.gov.it/web/guest/home</p> <p>La comunicazione ha la finalità di accettare la rappresentatività sindacale per la contrattazione nazionale collettiva. Una volta effettuata la rilevazione delle deleghe sindacali il sistema trasmette i dati direttamente all'ARAN in modalità telematica.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 43, D. Lgs. n. 165/2001 • Circolare ARAN 3/2011 – Nota 23/11/2011 prot. 24328 • Circolare ARAN 2/2011 – Nota 27/9/2011 prot. 14320 • Circolare ARAN 1/2011 – Nota 9/9/2011 prot. 13469 <p>Nota: Sebbene l'art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001 indichi una scadenza generica, l'ARAN effettua la rilevazione ogni tre anni, stabilendo il termine dell'invio di volta in volta con apposita Circolare (l'ultima circolare riguarda la rilevazione al 31/12/2011 e fissa la scadenza del 29/2/2012).</p>	<p>Trasmisione telematica dei dati relativi alle deleghe raccolte nell'anno precedente attraverso i servizi online del portale NOIPA</p>	<p>Agenzia per la Rappresentanza Negoziiale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)</p>	<p>Triennale stabilita di volta in volta con circolare dell'ARAN (scadenza ultima rilevazione 29/2/2012 in relazione alle deleghe del 2011)</p>
<p>Elezioni RSU</p>	<p>A partire dalle ultime elezioni indette (5-7 marzo 2012), l'invio dei verbali elettorali all'ARAN effettuato dal Responsabile Legale di Ente (RLE) avviene on-line attraverso i servizi telematici del portale ARAN, Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE). All'interno dell'Area Riservata è stato predisposto un applicativo denominato "VERBALI RSU".</p> <p>Indirizzo: https://www.aranagenzia.it/aran/</p> <p>Riferimenti normativi:</p>	<p>Trasmisione telematica tramite l'applicativo "Verball RSU"</p>	<p>Agenzia per la Rappresentanza Negoziiale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)</p>	<p>Entro 5 giorni dalla consegna della documentazione da parte della commissione elettorale all'amministrazione</p>

CNDCEC - Scadenario Ordini territoriali principali adempimenti di legge anno 2014

<ul style="list-style-type: none"> • Art. 43, D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 • Accordo quadro del 7 agosto 1998 • Circolare ARAN 22 dicembre 2011, n. 4, prot. (relative alle elezioni del 5-7 marzo 2012) 			
<p>Contributo funzionamento ARAN</p> <p>Al sensi dell'art. 46, co. 8, lett a) per la sua attività, l'ARAN si avvale delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. Dall'1 febbraio 2012 sono cambiate le modalità di versamento del contributo annuale dovuto dagli Enti Pubblici non Economici che avviene tramite l'uso di un bollettino di conto corrente postale premarcato inviato dall'ARAN all'amministrazione stessa.</p> <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 46, D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 • Decreto interministeriale 13 novembre 2000 pubblicato su G.U. n. 296 del 20/12/2000 • Comunicato ARAN dell'8 febbraio 2012 	<p>Versamento contributo annuale all'ARAN calcolato in relazione al personale in servizio fino al 31 dicembre dell'anno precedente</p>	<p>Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)</p>	<p>Entro il 28 febbraio di ciascun anno</p>